

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE GENERALE

| DATA | Descrizione e revisione | APPROVATO |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 27/02/2017 | Emissione | Passini A |
| 02/12/2021 | Approvazione in CDA | |
| 13/12/2022 | Prima revisione | |
| | | |

Sommario

| | |
|--|----------|
| 0. Premessa | 5 |
| 1. DEFINIZIONI | 5 |
| 2. DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 | 6 |
| 2.1 Inquadramento normativo e soggetti destinatari | 6 |
| 2.2 Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (il ‘catalogo di reati’) | 8 |
| 2.2.1 Articolo 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | 11 |
| 2.2.2 Articolo 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati | 11 |
| 2.2.3 Articolo 24-ter – Delitti di criminalità organizzata | 13 |
| 2.2.4 Articolo 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio | 13 |
| 2.2.5 Articolo 25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | 14 |
| 2.2.6 Articolo 25-bis.1 – Delitti contro l’industria e il commercio | 15 |
| 2.2.7 Articolo 25 ter – Reati societari | 15 |
| 2.2.8 Articolo 25 quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico | 17 |
| 2.2.9 Articolo 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | 18 |
| 2.2.10 Articolo 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale | 18 |
| 2.2.11 Articolo 25 sexies – Abusi di mercato | 18 |
| 2.2.12 Articolo 25 septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | 19 |
| 2.2.13 Articolo 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio | 19 |
| 2.2.14 Articolo 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | 20 |
| 2.2.15 Articolo 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore | 20 |
| 2.2.16 Articolo 25 decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria | 21 |
| 2.2.17 Articolo 25 undecies – reati ambientali | 22 |
| 2.2.18 Articolo 25 duodecies – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | 23 |
| 2.2.19 Articolo 25 terdecies – Razzismo e xenofobia | 23 |
| 2.2.20 Articolo 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa | |

| | |
|--|-----------|
| e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati | 24 |
| 2.2.21 Articolo 25 quinquiesdecies – Reati tributari | 24 |
| 2.2.22 Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando | 25 |
| 2.2.23 Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale | 26 |
| 2.2.24 Art. 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali | 26 |
| 2.2.25 Legge 146/06 (reati transnazionali) | 27 |
| 2.3 Sanzioni applicabili | 27 |
| 2.3.1 Le sanzioni pecuniarie | 28 |
| 2.3.2 Le sanzioni interdittive | 28 |
| 2.3.3 La confisca | 29 |
| 2.3.4 La pubblicazione della sentenza | 29 |
| 2.4 Condizioni di esclusione dalla responsabilità dell'Ente | 30 |
| 3. Modello Organizzativo (MOG) | 33 |
| 3.1 L'attività di SACA Soc. Coop a r.l. | 33 |
| 3.2 Obiettivi del Modello | 35 |
| 3.3 Fasi e struttura del Modello | 36 |
| 3.4 Attività sensibili di SACA | 38 |
| 4. Organismo di vigilanza | 44 |
| 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza | 44 |
| 4.2 Rapporti tra destinatari e OdV | 45 |
| 4.3 Nomina dell'OdV | 46 |
| 4.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di vigilanza | 46 |
| 4.5 Flussi informativi | 49 |
| 4.5.1 Flussi informativi nei confronti dell'OdV | 49 |
| 4.5.2 Flussi informativi dell'OdV nei confronti degli organi aziendali | 51 |
| 5. Formazione, informazione e diffusione del Modello | 51 |
| 5.1 Formazione del personale | 52 |
| 5.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner | 52 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 6. | <i>Sistema DISCIPLINARE</i> | 53 |
| 6.1 | Principi generali | 53 |
| 6.2 | Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti | 54 |
| 6.3 | Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale | 56 |
| 6.4 | Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e Terzi destinatari | 56 |
| 7. | <i>ALLEGATI AL MODELLO PARTE GENERALE:</i> | 57 |

0. Premessa

La Società Cooperativa r.l. SACA, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell'immagine e della propria posizione e a tutela dei propri stakeholder, ha ritenuto di procedere all'adozione ed attuazione del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito denominato "Modello") come previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il Modello è documentato da :

- **Codice Etico**, contenente i principi etici-sociali di SACA, una tavola di valori dell'ente volta a rafforzare la cultura della legalità che permea la Società;
- **Parte Generale**, introduttiva ed esplicativa degli elementi essenziali del Modello;
- **Parte Speciale**, costituita dalle specifiche procedure per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto ritenuti rilevanti.

Con riferimento alle specifiche procedure e modalità operative, così come rappresentate nelle apposite *Schede di Parte Speciale*, queste andranno a comporre il corpo del Manuale con i necessari richiami e/o integrazioni con tutte le ulteriori procedure, ordini di servizio esistenti.

Fanno parte del Modello anche lo **Statuto e il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (OdV)**. Più precisamente, con l'adozione del Modello si vuole realizzare un *sistema integrato al sistema di gestione della qualità (SGQ)*, adottato da SACA. Ed è proprio in tale prospettiva che talune Schede di Parte Speciale fanno espresso riferimento alle procedure della qualità, il cui contenuto, così come recepito, costituisce parte integrante del Modello stesso.

1. DEFINIZIONI

Decreto: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

Destinatari: Soggetti cui è rivolto il Modello

Ente: SACA Soc. Coop. a r.l.

Modello (anche MOG): Insieme di principi di comportamento e di Protocolli adottati al fine di prevenire i reati, come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto.

Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV): organo dell'Ente previsto dall'art. 6 del Decreto al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sulla sua osservanza nonché di curarne l'eventuale aggiornamento.

Protocollo: Procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale.

Reati: Sono i reati la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico dell'Ente per effetto del Decreto.

In sede di prima applicazione del presente Modello, sono state identificate le seguenti categorie di Reati per le quali è stata ritenuta opportuna la previsione di procedure contro il rischio di commissione da parte di soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro autorità: - Reati contro la Pubblica Amministrazione; - Reati Societari; - Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; - Reati concernenti la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 *Inquadramento normativo e soggetti destinatari*

E' noto come, con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, Convenzione OCSE del 17 dicembre sulla corruzione).

In sintesi, l'articolo 11 della legge delega ha previsto:

- a) l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale, in relazione alla commissione di alcuni reati;
- b) uno specifico catalogo di reati ai quali collegare la responsabilità;

- c) l'attribuzione della responsabilità all'ente nel caso di reato commesso da soggetti in posizione 'apicale' ovvero 'sottoposti';
- d) l'esclusione della responsabilità dell'ente nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
- e) un catalogo di sanzioni;
- f) la competenza del giudice penale;
- g) l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Alla legge delega ha, poi, fatto effettivamente seguito il D.Lgs. n. 231/2001 che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dai loro organi o preposti.

Il decreto di cui si discute, come successivamente modificato ed integrato, ha introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitano (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito stesso.

Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In particolare l'articolo 5 del decreto dispone che l'Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. Soggetti apicali);
- da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. subordinati o sottoposti).

La distinzione di cui sopra non è puramente nominale; essa, infatti, comporta l'applicazione di un diverso regime giuridico in materia di esclusione della responsabilità dell'ente, di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

E', comunque, previsto che l'Ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del Decreto).

Quanto ai **soggetti destinatari**, il Decreto 231 si applica a tutte le persone giuridiche private in senso proprio, e cioè le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, nonché le società di capitali e cooperative e tutti gli enti privati sprovvisti di personalità giuridica (le società a base personale e le associazioni non riconosciute).

Non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni), agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono attività di rilievo costituzionale (es. sindacati e partiti politici).

In sintesi, nelle ipotesi di reato commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente da una persona fisica, che appartiene strutturalmente all'organigramma dell'azienda, l'ente medesimo risponde a titolo di responsabilità autonoma qualora non si sia dotato di un Modello organizzativo in grado di impedire la commissione del tipo di reato verificatosi.

Per quanto richiamato, è evidente che la *ratio* dell'introduzione del Modello è finalizzata a implementare un sistema di prevenzione in grado di mandare l'ente esente da responsabilità in sede penale.

Occorre, infine, precisare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche nell'ipotesi in cui l'autore materiale del reato non sia identificato, ovvero non sia imputabile.

2.2 Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (il 'catalogo di reati')

La Sezione III del D.Lgs. n. 231/2001, 'Responsabilità amministrativa da reato', indica le seguenti fattispecie di reato che comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Si tratta di un catalogo di reati che è stato e continua ad essere oggetto di costante aggiornamento, integrazione e modifica. Pertanto, la necessità di dover seguire il continuo aggiornamento del

catalogo dei reati rilevanti rende il presente modello “dinamico”, nel senso di dover fare espresso e continuo richiamo alla normativa via via in vigore, e rimandando alle misure ed agli adempimenti adottati con il Modello Parte speciale.

Al momento, comprende i seguenti reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto, come modificato dalla L.161/2017, D.lgs. 36/2018, L. n. 3/2019, D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 25/2022)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla L. 48/2008, modificati dal D.L. 105/2019, conv. in L. 133/2019 e dalla L. n. 238/2021)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto, introdotto dalla L. 94/2009, modificati dalla L. 69/2015, L. n. 236/2016, D.lgs. n. 202/2016 e L. n. 103/2017)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25 del Decreto, come modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015, L. n. 3/2019, D.lgs. n. 75/2020, D.L. n. 76/2020 conv. con modd. nella L. n. 120/2020)
- Delitti di falso in monete, carte di credito, valori bollati e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto, modificato dalla L. 99/2009 e d.lgs. 125/2016)
- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto, introdotto dalla L. 99/2009)
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto, come modificati dal D.lgs. n. 39/2010, dalla L. 190/2012, L. 69/2015, D.lgs. 38/2017, L. n. 3/2019)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale o leggi speciali (art. 25-quater del Decreto – introdotto dalla L. 7/2003, modificati dalla L. n. 153/2016 e dal D.lgs. n. 21/2018)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto – introdotto dalla L. 7/2006)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto, come modificato dal D.lgs 39/2014, dalla L. 199/2016, dal D.lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 238/2021)

- Delitti di abusi di mercato (art. 25-sexies, introdotto dalla L. 62/2005, modificato dal d.lgs. n. 107/2018 e dalla L. n. 238/2021)
- Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla L. 123/2007, modificato dalla L. n. 41/2016 e dalla L. n. 3/2018)
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto, come modificato dalla L. 186/2014, dal d.lgs. n. 90/2017 e dal d.lgs. n. 195/2021)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto, introdotto dal d.lgs. n. 184/2021)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto, come modificato dalla L. 116/2009 e dal D.lgs. 121/2011)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 121/2011)
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015 e d.lgs. n. 21/2018)
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 109/2012) e procurato ingresso illecito e favoreggiamento all'immigrazione clandestina (introdotti con la legge 161 del 2017, all'art. 30 comma 4, in relazione all'art. 12 D.Lgs. 286/1998)
- Reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto, introdotto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal d.lgs. n. 21/2018)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto, introdotto dalla legge n. 39/2019)
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto, introdotto dal D.L. 124/2019 conv. in L. n. 157/2019, modificato dal d.lgs. n. 75/2020)
- Contrabbando (art- 25-sexiesdecies del Decreto, introdotto dal d.lgs. n. 75/2020)

- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto, introdotto dalla L. n. 22/2022)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto, introdotto dalla L. n. 22/2022)

Si richiamano, qui di seguito, le singole fattispecie di reato.

2.2.1 Articolo 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Tale articolo, di recente modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha introdotto i reati di frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni dei Fondi Agricoli Europei, e dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha ampliato la descrizione dei reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 316 bis del codice penale: malversazione di erogazioni pubbliche;
- art. 316 ter del codice penale: indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- art. 640, comma 2 n. 1 del codice penale: truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea;
- art. 640-bis del codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter del codice penale: frode informatica ai danni dello Stato;
- art. 356 del codice penale: frode nelle pubbliche forniture;
- art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898: frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

2.2.2 Articolo 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (in G.U. 4 aprile 2008, n. 80, suppl. ord. n. 79, entrata in vigore il 5 aprile 2008) l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica di Budapest (del 23 novembre 2001, ed entrata in vigore il 1° luglio 2004). La legge introduce modifiche significative sia nell’ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati informatici, amplia la categoria dei

nuovi reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo l'art. 24 bis del D.Lgs. n 231/01. L'art. 24-bis è stato di recente modificato dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, e dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, che ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 615-quater, 615-quinquies, 617-quinquies c.p..

Tale articolo prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 491-bis del codice penale: documenti informatici;
- art. 615-ter del codice penale: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater del codice penale: detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
- art. 615-quinquies del codice penale: detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 617-quater del codice penale: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-quinquies del codice penale: detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-bis del codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-ter del codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità;
- art. 635-quater del codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-quinquies del codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-quinquies del codice penale: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;

- art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, conv. con modd. dalla L. 18 novembre 2019, n. 133: violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

2.2.3 Articolo 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

Introdotta con la L. 94/2009, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente qualora si verifichi la commissione dei seguenti reati:

- art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma: associazione per delinquere;
- art. 416, sesto comma: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs 286/1998;
- art. 416-bis c.p.: associazione di tipo mafioso, anche straniera;
- art. 416-ter c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di estorsione;
- art. 74, DPR 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.: illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi più comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2.2.4 Articolo 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Questo articolo indica i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie, come modificate dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, legge 9 gennaio 2019, n. 3, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (che ha introdotto i reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli

interessi finanziari dell'Unione Europea) e D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020:

- art. 314, comma 1, del codice penale: peculato, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- art. 316 c.p.; peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- art. 317 del codice penale: concussione;
- art. 318 del codice penale: corruzione per l'esercizio delle funzioni;
- art. 319 del codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis del codice penale: circostanze aggravanti;
- art. 319-ter del codice penale: corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater del codice penale: induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 del codice penale: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 del codice penale: pene per il corruttore;
- art. 322 del codice penale: istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis del codice penale: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 323 c.p.: abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- art. 346 del codice penale: traffico di influenze illecite;

2.2.5 Articolo 25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Tale articolo prevede la falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 453 del codice penale: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

- art. 454 del codice penale: alterazione di monete;
- art. 455 del codice penale: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 del codice penale: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 del codice penale: falsificazione valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di bolli falsificati;
- art. 460 del codice penale: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 del codice penale: fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione monete, bollo o carta filigranata;
- art. 464 del codice penale: uso di valori di contraffatti o alterati;
- art. 473 del codice penale: contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni;
- art. 474 del codice penale: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

2.2.6 Articolo 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio

Tale articolo prevede i delitti contro l'industria e il commercio, in particolare:

- art. 513 del codice penale: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513-bis del codice penale: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 del codice penale: frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 del codice penale: frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 del codice penale: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 del codice penale: vendita di prodotti commerciali con segni mendaci;
- art. 517-ter del codice penale: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517-quater del codice penale: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari.

2.2.7 Articolo 25 ter – Reati societari

Tale articolo prevede reati societari.

In particolare, tenuto conto dell'intervento di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha introdotto il reato di corruzione tra privati, e delle modifiche apportate dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla legge n. 3/2019, individua come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 2621 del codice civile: false comunicazioni sociali;
- art. 2621-bis del codice civile: fatti di lieve entità;
- art. 2622 del codice civile: false comunicazioni sociali delle società quotate;
- art. 2623 del codice civile [abrogato da art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262] e art. 173-bis, d.lgs. n. 58/1998: falso in prospetto;
- art. 2624, commi 1 e 2, del codice civile [abrogato da art. 37, comma 34, d.lgs. n. 39/2010]: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- art. 2625, comma 2, del codice civile: impedito controllo;
- art. 2626 del codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 del codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 del codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629 del codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis del codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 del codice civile: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 del codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 del codice civile: corruzione tra privati;
- art. 2635 bis del codice civile: istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 del codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 del codice civile: aggio;
- art. 2638, commi 1 e 2, del codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza;

2.2.8 Articolo 25 quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tale articolo prevede i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali.

In particolare, la norma prevede i seguenti reati:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.) [introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) [modificato dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6];

- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- sanzioni (art. 3, L. n. 422/1989);
- pentimento operoso (art. 5, d.lgs. n. 625/1979);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

2.2.9 Articolo 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 583-bis del codice penale.

2.2.10 Articolo 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale

Tale articolo, di recente modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238, prevede delitti contro la personalità individuale. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 600 del codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 bis del codice penale: prostituzione minorile;
- art. 600 ter del codice penale: pornografia minorile;
- art. 600 quater del codice penale: detenzione o accesso a materiale (pedo)pornografico;
- art. 600 quater.1 del codice penale: pornografia virtuale;
- art. 600 quinquies del codice penale: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 del codice penale: tratta di persone;
- art. 602 del codice penale: acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603 bis del codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609 undecies del codice penale: adescamento di minorenni.

2.2.11 Articolo 25 sexies – Abusi di mercato

Tale articolo, di recente modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238, prevede gli abusi di mercato, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

In particolare:

- art. 184 del D.lgs. 58/1998: abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 del D.lgs. 58/1998: manipolazione del mercato;
- art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998, come modificato dal d.lgs. n. 107/2018: Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) e Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Reg. UE n. 596/2014).

2.2.12 Articolo 25 septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tale articolo prevede l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, la norma prevede:

- art. 589 del codice penale: omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. 123/2007;
- art. 590, comma 3, del codice penale: lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2.2.13 Articolo 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio

Tale articolo, di recente modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, che ha esteso le maglie di ricettazione e riciclaggio ai proventi derivanti da qualsiasi tipologia di reato, prevede le seguenti fattispecie:

- art. 648 del codice penale: ricettazione;
- art. 648-bis del codice penale: riciclaggio;
- art. 648-ter del codice penale: impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-ter.1 del codice penale: autoriciclaggio.

2.2.14 Articolo 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Tale articolo, aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

Al comma 1:

- art. 493-ter del codice penale: indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento;
- art. 493-quater del codice penale: detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 640-ter del codice penale: frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;

Al comma 2:

- salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, è punita la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

2.2.15 Articolo 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Questo articolo prevede i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, in particolare:

- art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della L. 633/1941: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa ovvero commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-bis della L. 633/1941: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori ovvero riproduzione, trasferimento su altro supporto,

- distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter della L. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - art. 171-septies della L. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
 - art. 171-octies della L. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

2.2.16 Articolo 25 decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tale articolo, introdotto con la L. 116/2009 ha inserito quale previsione di responsabilità amministrativa dell'ente anche il reato di cui all'art. 377-bis del codice penale che punisce la condotta di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

2.2.17 Articolo 25 undecies – reati ambientali

Il richiamato articolo è stato introdotto dal D.lgs. 121/2011 e ha subito diverse modifiche, anche in seguito all'entrata in vigore della L. 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).

Le fattispecie previste sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.) e circostanze aggravanti (articolo 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “codice ambientale”)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 5 e 6, primo periodo);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (articolo 257, commi 1 e 2 codice ambientale)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4, secondo periodo codice ambientale);
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1 codice ambientale);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2 codice ambientale, trasfuso nell'art. 452 quaterdecies c.p.);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia

- cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (articolo 260-bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo codice ambientale);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 comma 1, e art. 2 comma 1 e 2);
 - commercio o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine, in assenza delle apposite prescrizioni normative (L. 150/92 art 6 comma 4);
 - falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (L.150/92 art 3 bis comma 1);
 - sanzioni per il “superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria” (art. 279, comma 5, d.lgs. n. 152/2006);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549);
 - Inquinamento doloso (articolo 8, commi 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
 - Inquinamento colposo (articolo 9, commi 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

2.2.18 Articolo 25 duodecies – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Questo articolo è stato previsto dal d.lgs. del 16 luglio 2012 n. 109 che ha esteso la normativa anche nel caso di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, delitto di cui all’art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. L’articolo è poi stato modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha aggiunto il delitto di cui all’art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rubricato “disposizioni contro le immigrazioni clandestine”.

2.2.19 Articolo 25 terdecies – Razzismo e xenofobia

Quest’articolo è stato inserito dall’art. 5, comma 2, legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha aggiunto il reato di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale

etnica e religiosa”, previsto dall’art. 3, comma 3-bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654, oggi trasfuso nell’art. 604 bis c.p., dall’art. 2, comma 1, lett. i, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

2.2.20 Articolo 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Quest’articolo è stato inserito dall’art. 5, comma 1, legge 3 maggio 2019, n. 39, che ha aggiunto i reati di cui agli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, rispettivamente “frode in competizioni sportive” ed “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.

2.2.21 Articolo 25 quinquiesdecies – Reati tributari

Quest’articolo è stato introdotto dall’art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto nel catalogo 231 i reati tributari previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Di recente, la norma è stata modificata dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha operato una seconda integrazione dei reati tributari (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione) alle condizioni della Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371), ossia limitando la punibilità degli enti per tali reati solo se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA e per un importo superiore a dieci milioni di euro.

Sono previste come rilevanti le seguenti fattispecie:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74/2000), se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. n. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

2.2.22 Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando

Quest'articolo è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, e prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter , D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

2.2.23 Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

Quest'articolo è stato inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, e prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- articolo 518-bis del codice penale: furto di beni culturali;
- articolo 518-ter del codice penale: appropriazione di beni culturali;
- articolo 518-quater del codice penale: ricettazione di beni culturali;
- articolo 518-octies del codice penale: falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- articolo 518-novies del codice penale: violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- articolo 518-decies del codice penale: importazione illecita di beni culturali;
- articolo 518-undecies del codice penale: uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- articolo 518-duodecies del codice penale: distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- articolo 518-quaterdecies del codice penale: contraffazione di opere d'arte.

2.2.24 Art. 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

Quest'articolo è stato inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, e prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- articolo 518-sexies del codice penale: riciclaggio di beni culturali;
- articolo 518-terdecies del codice penale: devastazione e saccheggio di opere d'arte;

2.2.25 Legge 146/06 (reati transnazionali)

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato.

In particolare, l'art. 10 della Legge sopra citata individua i seguenti reati:

associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater, DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, DPR 309/1990); disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.3 Sanzioni applicabili

Per tutti gli illeciti elencati dal Decreto è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono aggiungersi misure cautelari più severe.

In particolare, in base all'articolo 9 del D.Lgs n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè sono sempre disposte in caso di condanna; le sanzioni interdittive (che possono peraltro essere, anche, disposte a titolo di misura cautelare) e la pubblicazione della sentenza di condanna sono, invece, eventuali.

2.3.1 Le sanzioni pecuniarie

Il Decreto prevede che le sanzioni pecuniarie siano sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente e che la comminazione della condanna avvenga per quote, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto ed attenuarne le conseguenze, o per prevenire la commissione di altri illeciti.

Nella commisurazione della sanzione il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo tale da rendere efficace ed effettiva la sanzione comminata. La responsabilità dell'ente si estende entro i limiti del suo patrimonio ovvero del fondo comune.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria: in particolare, la riduzione può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

2.3.2 Le sanzioni interdittive

Per talune fattispecie tassativamente elencate nel Decreto è prevista l'irrogazione di una sanzione interdittiva. Diversamente dalle sanzioni pecuniarie (sempre applicabili), le interdittive si applicano solo qualora specificamente previste in relazione al reato commesso, in caso di reiterazione dell'illecito ovvero in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato commesso in presenza di gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive sono individuate dall'art. 9, comma 2, del Decreto e sono:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività. Tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell'amministrazione;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E' previsto che nel caso in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e vi siano fondati elementi per ritenere l'esistenza del concreto pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le misure interdittive potranno essere applicate anche in via cautelare.

In base al disposto dell'art. 15, per gli Enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea in capo all'Ente, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi. Il profitto conseguito nel corso della gestione dell'Ente da parte del commissario giudiziale viene confiscato.

2.3.3 La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal giudice, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Qualora non sia possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa potrà essere disposta su altri beni, utilità o denaro di valore equivalente.

2.3.4 La pubblicazione della sentenza

Il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'Ente sia applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione deve essere effettuata a spese dell'Ente in uno o più giornali nonché mediante affissione nel comune in cui l'Ente ha la propria sede.

2.4 Condizioni di esclusione dalla responsabilità dell'Ente

Gli articoli 6 e 7 del Decreto stabiliscono le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri dell'Organo Amministrativo o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.). In questo caso, è prevista una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1, di seguito riportato.

Nel caso di "reati commessi da soggetti in posizione apicale" l'articolo 6, comma 1, del Decreto dispone che l'Ente non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri d'iniziativa e di controllo (di seguito chiamato Organismo di Vigilanza ovvero OdV);
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per sottoposti/subordinati si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso. In questo caso, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Siamo, pertanto, in un'ipotesi di responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit

di sorveglianza o di organizzazione, così da individuare quindi una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Nell'ipotesi di reati commessi da 'sottoposti', l'articolo 7, comma 1, del Decreto dispone che "l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". Il comma 2 invece prevede che: "in ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La nuova normativa prevede quindi l'adozione da parte degli enti e delle società dei "modelli di organizzazione" diretti a prevenire la commissione di reati.

In sintesi, si può concludere che il legislatore ha 'costruito' un particolare modello d'imputazione del colpevole, prevedendo il seguente meccanismo processuale e dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione di modelli di organizzazione e di gestione;
- l'idoneità dei modelli a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo di controllo (Organismo di Vigilanza);
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- la sufficiente vigilanza dell'organismo di controllo.

Alla predisposizione di tali modelli è legato il meccanismo di esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i "sottoposti"), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

Si tratta, comunque, di una facoltà non di un obbligo, peraltro previsto dal Decreto ma non dalla legge delega.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2,3,4 e articolo 7 commi 3,4)

In sintesi, i requisiti si traducono nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che si verifichino i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- conferire ad un organo ad hoc delle funzioni di vigilanza (Organismo di Vigilanza) sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e del suo aggiornamento.
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, il presente Modello (di seguito, MOG) è atto emanato dall'organo dirigente e le successive modifiche o integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

3. Modello Organizzativo (MOG)

3.1 *L'attività di SACA Soc. Coop a r.l.*

Così come richiamato dall'**art. 3 dello Statuto**, e puntualmente richiamato nel Codice Etico aziendale, la Coop SACA Srl “è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fine di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, l'integrazione dei soci, realizzando sinergie, servizi da rendere alle medesime, sia di carattere gestionale che operativo, ponendo in essere una concentrazione che consenta loro di ottenere una maggiore e più qualificata presenza sul mercato”.

In tale ottica, la Coop. SACA Srl, eroga, a partire dal 1972, una molteplicità di servizi ai propri soci nell'ambito di noleggio auto, servizi di trasporto, linee bus, logistica, cercando di monitorare ed interpretare le esigenze di mercato sviluppatesi nel corso degli anni, ed innovando i propri schemi di lavoro, secondo una impostazione di tipo manageriale.

Ed è proprio tale chiave di lettura che ha consentito, negli anni, una crescita esponenziale di tale azienda, che, partita attraverso l'operato di nove soci fondatori, è oggi, composta da più di 650 persone, tra soci e dipendenti, con un fatturato in crescita costante.

E così, SACA è diventata un referente qualitativamente affidabile e sicuro per tutti gli interlocutori del mercato, con offerte di soluzioni all'avanguardia, che vengono affiancate da una serie di servizi a valore aggiunto, quali la serietà professionale, la sicurezza del parco mezzi, la chiarezza dei costi, equi e controllati e il supporto delle unità operative che le hanno sicuramente conferito quel vantaggio competitivo necessario per affrontare il mercato.

Nello specifico, SACA, ai sensi di quanto previsto dall'**art. 4 dello Statuto**, considerata l'attività mutualistica nonché i requisiti e gli interessi dei soci, ha come oggetto “*l'acquisizione, l'organizzazione ed il coordinamento di servizi e attività*”, tra cui:

1. il noleggio con conducente con l'uso di tutti i mezzi di trasporto previsti dalla legislazione vigente in materia;
2. trasporto di persone su strada, compreso il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, servizi di scuolabus, nonché sostitutivi di linee ferroviarie e tranviarie, ma anche trasporto aereo, di linea e non di linea, anche tramite elicottero;
3. trasporto di cose per conto terzi con autoveicoli di qualunque portata;

4. servizi in concessione di distribuzione di documenti, valori ed effetti postali;
5. spedizioni in territorio nazionale ed internazionale;
6. facchinaggi, traslochi ed attività complementari quali servizi di pulizia, imballaggio deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco;
7. servizi di soccorso stradale per conto proprio e di terzi;
8. attività varie connesse alla mobilità, quali ad esempio gestione parcheggi o autofficine per riparazione automezzi;
9. gestione magazzini interni, archivi, ed in generale erogazione di servizi di logistica anche presso terzi, transit point, handling di merce varia e documentazione;
10. raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
11. servizi di deposito materiale trasportato e lavorazioni sullo stesso.

Rispetto all'oggetto sociale, SACA svolge le proprie attività secondo quanto descritto al punto 3.2. della Parte Speciale.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché al fine di ottimizzare la gestione comune delle risorse, la Società potrà svolgere ogni altra attività che si consideri connessa, complementare, simile e/o di supporto rispetto a quella principale, ivi compresa la locazione di autoveicoli e di altri mezzi in genere, la promozione, prestazione, gestione di attività turistiche, la vendita di titoli di viaggio relativi al trasporto di persone.

Al fine di favorire la razionalizzazione e la produttività delle imprese socie, la Società può istituire un'adeguata rete di servizi di assistenza, avvalendosi, a seconda delle circostanze ed esigenze del caso concreto, sia della propria struttura organizzativa interna, sia di terzi, effettuando eventualmente acquisiti collettivi per conto di tutte o parte delle imprese socie, nonché stipulando convenzioni con fornitori nazionali ed esteri.

Nello svolgimento della propria attività, la Società opera anche adottando segni distintivi differenti a seconda del settore di riferimento, quale il trasporto di persone su strada, il trasporto di cose, il deposito e logistica, il trasporto pubblico e/o linee, i servizi di noleggio auto con conducente.

Per l'espletamento delle attività statutarie, nonché di quelle eventualmente connesse, la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici che riterrà necessari o utili al perseguimento dei propri obiettivi, nonché emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Inoltre, SACA potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed ammodernamento aziendale.

Infine, sempre allo scopo di perseguire lo scopo sociale, la Società potrà, secondo i criteri e i limiti fissati per legge e dai regolamenti, ricevere prestiti dai soci.

Ai fini del presente Modello organizzativo si fa riferimento all'organizzazione di SACA, il cui assetto attualmente in vigore è quello meglio indicato e descritto nel **manuale MOG 231 Parte Speciale**, come di volta in volta aggiornato.

3.2 Obiettivi del Modello

Con l'adozione del Modello, di cui il Codice etico è da intendersi parte integrante, SACA si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di valori, principi di comportamento, divieti e norme di condotta dettagliate in specifici protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe dei poteri ed insieme agli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, sia in grado di rispondere alle prescrizioni del Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta anche nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. Ai fini di una corretta costruzione del Modello, appare, pertanto, fondamentale la preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente strutturazione procedurale.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite al Modello le seguenti funzioni primarie:

- rendere consapevole tutto il personale della Società e coloro che con la stessa collaborano o intrattengono rapporti di qualsivoglia natura di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla Società in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la stessa si è uniformata nell'espletamento della propria missione in conformità al Code Etico SACA;

- dotare la Società di strumenti di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, a fini di un’adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi;
- assicurare la prevenzione della commissione di illeciti anche mediante la formazione di tutti i Destinatari del Modello e l’istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione dello stesso, nonché del Codice etico.

Il presente Modello, viene adottato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di SACA con delibera del 27 febbraio 2017 a cui fanno seguito le revisioni necessarie come implementazione ed aggiornamento.

3.3 Fasi e struttura del Modello

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità a quanto previsto dal Decreto, si è articolata principalmente in due fasi:

- 1. identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio:** tale fase presuppone una mappatura delle aree di SACA, rappresentata da un’analisi dell’attività volta ad individuare le aree di rischio di reato, cui segue l’individuazione delle eventuali carenze organizzative, con previsione di interventi correttivi;
- 2. progettazione del sistema di controllo interno:** tale fase concretizza la preventiva valutazione del sistema di controllo interno, in una fase di adeguamento e integrazione, e comunque nell’adozione di appositi protocolli atti a garantire un’efficace azione preventiva.

Nella costruzione del Modello organizzativo, gestionale e di controllo un concetto critico da tenere presente è certamente quello di “*rischio accettabile*”. Pertanto, anche ai fini dell’applicazione delle norme del D.Lgs. n. 231/2001, assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.Lgs. n. 231/2001, la soglia di accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo che non può essere aggirato se non fraudolentemente.

In sintesi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all’interno dell’Ente possa giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza delle direttive;

- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive.

Il modello adottato da SACA sulla base anche di un'attenta analisi organizzativa, evidenzia i seguenti punti cardine, che rappresentano i principi ispiratori del Modello:

- la mappa delle attività sensibili di SACA, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01, custodita ed aggiornata a cura dell'Organismo di Vigilanza;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica ed archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/01 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a possibile rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di tutte le risorse che lo stesso ritenga utili per poter effettuare i controlli;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti tenuti nel contesto dell'Ente, nonché del modello con conseguente aggiornamento periodico;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere sostanziale, tra cui l'adozione di ulteriori procedure che disciplinino nuove tipologie di reato nonché le modifiche delle Procedure adottate anche in relazione a mutazioni dell'insieme delle disposizioni di SACA, che andranno ad aggiungersi alla Parte Speciale, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

È in ogni caso attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di proporre modifiche al Modello.

In particolare, l'OdV potrà intervenire con un'attività di proposta in ordine alla:

- introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non fosse sufficiente la sola revisione di quelle esistenti;

- revisione dei documenti che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni di riferimento di strutture organizzative sensibili o che comunque svolgano ruoli significativi in attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale.

3.4 Attività sensibili di SACA

a) Reati rilevanti

La Società, fin dalla prima introduzione del Modello, a seguito di un'attenta analisi condotta al fine di rilevare le aree a rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ha individuato le seguenti categorie di reato, per le quali vi può essere rischio, anche solo teorico, di commissione da parte di soggetti in posizione apicale dell'azienda o di soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi e precisamente:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01)

Per quanto riguarda questa categoria di reati, particolare attenzione andrà riservata alle seguenti attività sensibili:

- gestione degli affari generali (convocazione organi, gestione delle sedute e verbalizzazioni, attuazione dei deliberati);
- gestione della documentazione;
- gestione delle procedure di gara e/o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici per l'assegnazione di commesse (appalto, fornitura o servizi);
- gestione delle procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione o con Enti Pubblici;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e le Autorità pubbliche;
- gestione di ispezioni e/o controlli e/o richieste da parte delle Autorità competenti (giudiziari, tributari, amministrativi, ambientali, fiscali, ecc);

- gestione degli acquisti e delle consulenze;
- gestione dei contenziosi giudiziali nonché quelli stragiudiziali nei confronti soggetti pubblici;
- gestione delle assunzioni (ricerca, selezione, gestione e assunzione del personale);
- gestione delle risorse finanziarie (gestione adempimenti previdenziali e assistenziali, presentazione delle fatture per il pagamento dei servizi erogati, gestione piccola cassa, rimborsi spese, ecc.);
- concessione di omaggi e regalie, nonché gestione delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni;
- gestione ed utilizzo dei sistemi operativi informatici (accesso ed utilizzo del sistema informatico aziendale, accesso ad Internet, utilizzo password e firma digitale, ecc);
- gestione delle altre attività sensibili.

- i reati in tema di sicurezza sul lavoro (articolo 25 septies del D.Lgs. n. 231/01)

In relazione all'evoluzione della specifica normativa sarà necessario seguire le previsioni normative in materia di sicurezza sul lavoro, che potranno anche dettare apposite disposizioni ai fini dell'attuazione del modello esimente.

In tutti i casi, dovrà essere attuata un'attività di controllo, c.d. di secondo grado, del rispetto delle misure adottate da SACA e volte a tutelare la salute dei dipendenti e il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro in relazione a qualsiasi attività lavorativa prestata.

Nello specifico, il rischio reato va ricondotto e valutato in relazione ad ogni processo produttivo di beni o servizi realizzato mediante personale della Società, alla gestione delle emergenze, degli incendi e delle situazioni di pericolo, all'adeguamento delle procedure operative agli standard richiesti dalle norme di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed all'attribuzione e delega dei poteri e delle funzioni di controllo e prevenzione degli infortuni sul lavoro – sistema di deleghe e procure;

- i reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001): i delitti richiamati dalla norma inseriscono per lo più a condotte di alterazione irreversibile o significativo danneggiamento dell'ambiente o di una particolare specie animale o vegetale, nonché la gestione di materiale radioattivo, esercizio di discarica abusiva o inquinamento provocato da scarichi di sostanze pericolose.

Per quanto sopra, vi dovrà essere un'attenzione da parte di SACA, limitatamente all'attività via via svolta in concreto. Nello specifico, il rischio reato va ricondotto e valutato in relazione alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività (ad esempio, prodotti dalla sede operativa come toner, cancelleria, hardware ecc), alla corretta gestione del rifornimento dei mezzi (gasolio), al lavaggio pullman e di ogni altra attività che dovesse assumere rilevanza in base alle specifiche attività svolte.

- i reati societari (articolo 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001)

In questo caso, l'esistenza di presidi interni volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni contabili e di vigilanza previste dalla normativa applicabile al modello societario di SACA, dovranno comunque garantire la trasparenza dell'attività e la corretta rendicontazione dei risultati conseguiti, così da costituire un adeguato sistema di controllo. In effetti, la presenza di tali elementi costituisce un presidio per una efficace attività di controllo e ciò in quanto presuppongono la tracciabilità delle operazioni, il monitoraggio delle stesse e la separazione dei ruoli delle diverse funzioni coinvolte anche nella predisposizione e approvazione dei bilanci.

In particolare, occorrerà porre particolare attenzione a:

- operazioni sul capitale sociale;
- predisposizione dei bilanci e redazione degli stessi;
- predisposizione delle comunicazioni a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rapporti con il Collegio Sindacale e con gli altri organi sociali;
- acquisti di beni e servizi, investimenti;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle altre attività sensibili

- i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (articolo 25 octies del D.Lgs. n. 231/01)

In questo caso, si dovranno prevedere poteri ed obblighi dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza della specifica normativa, nonché di comunicazione di eventuali violazioni degli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

In particolare, dovranno essere oggetto di specifica attenzione:

- la gestione dei flussi finanziari, con particolare riferimento ai pagamenti e la gestione della cassa;
- le procedure di acquisto di beni e servizi, nonché eventuali investimenti;
- gestione di offerte, liberalità e sponsorizzazioni;
- gestione delle altre attività sensibili.

- i reati tributari (articolo 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01)

Riguardo a tali reati, particolare attenzione andrà riservata alle seguenti attività sensibili:

- correttezza della documentazione fiscale e della sua gestione (fatture, ecc.);
- gestione e presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- corretta determinazione delle imposte;
- rapporti con i fornitori;
- contabilizzazione e pagamento (gestione dei flussi finanziari – pagamenti e incassi);
- approvazione del bilancio di esercizio e di altre situazioni patrimoniali concernenti operazioni straordinarie;
- gestione del patrimonio.
- gestione delle attività tipiche di segreteria (predisposizione verbali e documentazione per CdA);
- archiviazione cartacea e/o informatica;
- verifica della tenuta dei libri/registri contabili obbligatori;
- gestione delle altre attività sensibili.

- i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 25 octies.1 del D.lgs. n. 231/01)

Riguardo a tali reati, si richiamano le attività sensibili sopra individuate per i reati di ricettazione e riciclaggio. Dovrà, inoltre, prestarsi particolare attenzione alle seguenti attività sensibili:

- gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle relazioni con gli intermediari finanziari;
- gestione concessione di omaggi e regalie, nonché gestione delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni;
- gestione degli acquisti di beni, servizi e degli investimenti;

- gestione della sicurezza di rete, degli hardware, dei back up e degli accessi logici da parte degli utenti, accessi e utilizzi della rete aziendale, di internet e della posta elettronica;
- acquisto e gestione dei sistemi operativi e informatici;
- gestione delle altre attività sensibili.

Fin qui i reati per i quali, in sede di prima applicazione, si ritiene di dover dare puntuale risposta in tema di previsione di misure organizzative e comportamentali preventive che ne escludano la commissione.

b) Gli altri reati del Decreto

Per quanto riguarda gli altri reati del Decreto 231, si può obiettivamente ritenere che la particolare natura, gli scopi e le specifiche attività svolte da SACA inducano a ritenere altamente improbabile la commissione dei reati.

In tutti i casi, si prevede quanto segue:

-i reati in materia di criminalità informatica (articolo 24 bis del D.Lgs. n. 231/01), SACA dovrà prevedere un sistema informatico dotato delle necessarie garanzie di controllo e sicurezza. In particolare occorrerà porre particolare attenzione alla gestione della sicurezza di rete, degli hardware, dei back-up e degli accessi logici da parte degli utenti, agli accessi e utilizzi della rete aziendale, di internet e della posta elettronica; all'acquisto e gestione dei sistemi operativi e informatici, alle comunicazioni con la PA in forma elettronica nonché ai servizi di certificazione della firma elettronica.

- i reati in materia di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.lgs. 231/2001): si dovrà prestare attenzione alla fase di acquisto di beni e servizi, agli investimenti, nonché nella ricerca, selezione e assunzione del personale. In questi ambiti occorrerà valutare bene i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti su cui non si hanno adeguate informazioni soprattutto in caso di definizione di partnership per la realizzazione di progetti con più controparti.

- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001) e **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25 novies D.lgs. 231/2001): occorrerà prestare particolare attenzione alla posta elettronica aziendale, all'acquisto e rinnovo di licenze e software, e all'utilizzo della rete internet a disposizione dell'azienda.

-delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001): si dovrà prestare attenzione al rispetto della libera concorrenza e all'utilizzo di pratiche commerciali corrette nei confronti di tutti i partner commerciali della Società.

-induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001): si dovrà prestare particolare attenzione alla condotta dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente in un procedimento penale.

-impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001): occorrerà prestare particolare attenzione nella fase di gestione delle assunzioni.

-falso in monete o valori bollati (art. 25 bis del D.lgs. 231/2001): l'attività svolta dalla Società non comprende settori nei quali si possano riscontrare le modalità tipiche che caratterizzano la commissione dei reati previsti (messa in circolazione di danaro o l'utilizzo di strumenti e macchinari idonei alla produzione di monete, banconote o valori bollati).

-delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 25 quater del D.lgs. 231/2001): in questo caso, il rischio di reati con finalità di terrorismo potrebbe in astratto connettersi alle attività di sponsorizzazione di enti eventualmente finanziati da terroristi. Si tratta di un settore che dovrà essere oggetto di attenzione da parte di SACA.

- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.lgs.231/2001): il rischio reato sarà presidiato in tema con un controllo della politica aziendale idonea a prevenire condotte contrarie alla legge.

In conclusione, in coerenza a quanto sin qui rilevato, nella realtà di SACA, in sede di prima applicazione e poi in occasione delle revisioni del Modello, sono state individuate specifiche 'attività sensibili' per ciascuna delle quali, **nella Parte Speciale del presente Modello, sono state descritte** (con finalità di prevenzione e mediante apposite Schede Descrittive che compongono il corpo del manuale e/o con procedure specifiche in comune con il SGQ) **le singole fasi operative, le cui modalità procedurali devono essere osservate da tutti gli operatori interessati per competenza.**

Le modalità procedurali rappresentate nelle schede descrittive possono essere modificate solo ed esclusivamente con atto formale assunto dal Consiglio di Amministrazione su impulso del medesimo e/o dello specifico organismo deputato alla vigilanza al funzionamento ed all'aggiornamento del presente modello organizzativo (Organismo di Vigilanza).

È inteso che l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale o dell'attività della Società, potranno essere aggiunte alle attività sensibili.

4. Organismo di vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, che regolano le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, SACA ha istituito un Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e aggiornamento del Modello.

Come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, l'Organismo è interno alla Società, e ciò anche in ragione del fatto che deve svolgere attività specialistiche che presuppongono la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e il suo operato deve essere caratterizzato da autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

Le norme relative alla sua composizione, compiti, poteri, organizzazione, modalità operative e risorse finanziarie, sono state adottate da SACA con apposito Statuto dell'Organismo di Vigilanza" come approvato dall'Assemblea in data 12 giugno 2017 e successive modifiche, al cui contenuto si fa qui espresso richiamo e costituisce parte integrante del Modello 231, **come allegato A al Modello Parte Generale.**

In tutti i casi, a norma del Decreto e di quanto previsto della Statuto dell'OdV, SACA deve garantire i seguenti principi e caratteristiche:

- **Autonomia dei poteri di iniziativa e di controllo** (ex art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto): da intendersi come libertà d'azione e autodeterminazione per poter operare in assenza di qualsivoglia forma di interferenza e condizionamento da parte del management. Tali caratteristiche possono corrispondere con: assenza di condizionamenti di tipo economico, interessi personali, situazioni di conflitto d'interessi e assenza di compiti operativi attribuiti a membri dell'OdV; a tal fine, deve essere garantita all'OdV autonomia di posizione, mediante l'inserimento quale unità di staff gerarchicamente elevata dal CdA e deve essere riconosciuto un budget adeguato al quale l'Organismo possa attingere in autonomia;

- **Indipendenza:** i membri non devono risultare in conflitto d'interessi con la società (art. 2398, 2399 c.c.) ed essere indipendenti nei confronti della società, quindi del suo management. Per questo nelle società di medie dimensioni (nonché nelle partecipate/controllate pubbliche) si privilegia una **composizione mista** dell'OdV (interni ed esterni) per bilanciare la necessaria conoscenza dell'ente con l'indipendenza dallo stesso. Negli enti di piccole dimensioni, l'Organismo di Vigilanza è certamente monocratico. Non soddisfano i requisiti di indipendenza i soggetti che:
 - o hanno legami di parentela/affinità con vertici societari;
 - o intrattengono o hanno intrattenuto in tempi recenti ricorrenti rapporti con l'ente (questo per quanto riguarda i membri esterni dell'OdV; gli interni devono essere individuati tra soggetti che non hanno compiti operativi e/o di gestione).
- **Onorabilità:** criterio desumibile dalla normativa civilistica relativa agli amministratori (art. 2382 c.c.);
- **Professionalità:** secondo le Linee guida di Confindustria (recepite anche dalla giurisprudenza) l'OdV deve garantire una doppia professionalità:
 1. Competenze specifiche in tecniche di analisi e valutazione dei rischi, metodologie di individuazione delle frodi, processi per l'individuazione dei punti di debolezza, attività ispettiva, consulenziale;
 2. Competenze giuridiche: principalmente penali.
- **Continuità d'azione:** necessità di monitorare in modo costante la coerenza tra comportamenti previsti dal MOG e attività in concreto svolte. Per avere continuità occorre garantire un adeguato compenso (ad hoc, per la funzione ovvero integrativo per funzioni diverse da quelle di OdV).

4.2 **Rapporti tra destinatari e OdV**

All'osservanza del modello organizzativo sono tenuti tutti i soggetti operanti all'interno della Società. Per gli aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul modello, i predetti soggetti potranno sempre rivolgersi all'Organismo.

Allo stesso Organismo dovranno essere trasmessi, a cura delle funzioni della Società coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura di SACA.

L'OdV, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso (c.d. **Regolamento dell'OdV**).

Per ogni ulteriore obbligo informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si rinvia al successivo punto.

4.3 Nomina dell'OdV

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01 il Consiglio di Amministrazione di SACA ha nominato i componenti dell'Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I componenti dell'Organismo collegiale e/o monocratico sono individuati conformemente ai criteri espressi nel Modello con particolare riferimento allo Statuto dell'OdV e la loro carica decade allo scadere del rispettivo mandato.

I nominativi degli attuali membri dell'OdV sono riportati nell'**allegato B al Modello Parte Generale** relativo alla delibera di nomina del Cda.

Il Presidente dell'OdV interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e riporta direttamente le problematiche in essere.

4.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di vigilanza

In linea con quanto stabilito dal Decreto e in particolare dagli artt. 6, comma 1, lett. b) e 7, comma 4, ed in coerenza al suo Statuto, l'Organismo di Vigilanza:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul funzionamento del modello con impegno e con i necessari poteri di indagine;
- cura l'attuazione del modello e ne assicura il costante aggiornamento al mutare delle esigenze aziendali, anche mediante la formulazione di proposte da sottoporre agli organi dirigenti.

L'OdV, sulla base di un programma annuale di interventi, assume compiti di:

- a) vigilare sull'osservanza del Modello;
- b) vigilare sulla effettiva capacità del Modello in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati, senza sostituire la diretta responsabilità del Cda in ordine alla valutazione di adeguatezza del Modello;
- c) proporre l'aggiornamento del Modello con le eventuali modifiche, direttamente al Consiglio di Amministrazione che resta titolare di ogni iniziativa sul punto;

Più precisamente, l'attività dell'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti funzioni:

- vigilare affinché le procedure e i controlli siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
- vigilare affinché i principi etici siano rispettati;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- segnalare eventuali carenze o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e verificare che i competenti organi di SACA provvedano a dar corso alle misure correttive;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne e ispezioni soprattutto nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello, ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti ed i contratti più significativi e di rilievo conclusi da SACA nelle aree a rischio;

- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano comunque rapporti con la SACA, predisponendo la documentazione interna ovvero specifiche sessioni di formazione, necessarie affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un raccordo costante ed un'integrazione progressiva delle rispettive competenze;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni presenti in SACA per il controllo delle attività nelle aree rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- mantenere il Modello aggiornato, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero ai mutamenti organizzativi della SACA;
- procedere all'aggiornamento periodico della mappatura dei rischi;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare e adempiere tutti gli obblighi di comunicazione prescritti dalla normativa in materia di antiriciclaggio dal D.lgs. 231/2007;
- verificare che tutte le violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per il corretto svolgimento dei propri all'OdV devono essere garantite le seguenti condizioni:

- libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo o altra limitazione, a tutta la documentazione presente in SACA e possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili;
- adottare e/o attiva procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del Modello;
- effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle "aree a rischio";
- promuovere idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello;

- fornisce chiarimenti ed istruzioni per l'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un budget adeguato alle attività necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni, stabilito dal CdA, che comunque consenta di svolgere i compiti propri dell'OdV in piena autonomia.

4.5 Flussi informativi

4.5.1 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul Modello, nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del modello va inoltrata all'Organismo di Vigilanza. A ogni soggetto che opera nella Società è assicurata piena libertà di informare l'OdV di ogni aspetto potenzialmente rilevante per l'efficace attuazione del Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato:

- a cura del Responsabile Risorse Umane, delle segnalazioni e/o notizie, provenienti anche da segnalazioni effettuate e relative alla violazione del Modello;
- da chiunque ne venga a conoscenza, dei procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione dei Reati e comunque la violazione del Modello;
- a cura del Responsabile Risorse Umane, dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del Modello;
- dai membri del Consiglio di Amministrazione o da chiunque ne sia il promotore, di ogni proposta di modifica del Modello;
- dai membri del Consiglio di Amministrazione o da chiunque ne sia il promotore, di ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei Reati e comunque l'efficace funzionamento del Modello;
- dal Responsabile Amministrativo, delle modifiche organizzative introdotte in azienda, al fine di riconsiderare la definizione delle aree a rischio;
- dal Responsabile Amministrativo, del sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;

- dal Responsabile Amministrativo, del sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, delle eventuali modifiche dei layout significativi per l'impatto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle richieste da parte dei lavoratori tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza circa modifiche e miglioramenti delle condizioni di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, degli eventi relativi ad infortuni e denunce di malattie professionali, delle violazioni delle procedure aziendali in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Modello garantisce un sistema di acquisizione e gestione delle segnalazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art 6 comma 2bis del D.lgs 231, in tema di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, del divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e sanzioni nei confronti di chi viola la tutela del segnalante o effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.

Per quanto concerne le specifiche segnalazioni aventi ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico, queste devono essere effettuate da parte di tutti i Destinatari del Modello.

Le segnalazioni rivolte all'Organismo di Vigilanza possono essere inviate attraverso le seguenti modalità alternative:

- a mezzo email all'indirizzo organismodivigilanza@sacaonline.it;
- a mezzo posta tradizionale all'indirizzo "Organismo di Vigilanza c/o SACA, via del Sostegno, 2, Bologna (BO), cap 40131";
- Saca ha inoltre predisposto un apposito canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, secondo quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 e ss mod. sul cd. "whistleblowing", utilizzabile attraverso la piattaforma informatizzata <https://sacaonline.segnalazioni.net/> ed il cui funzionamento è demandato ad apposito Regolamento, da considerarsi parte integrante del Modello.

Con apposito ‘**Regolamento/procedura di segnalazione all’OdV**’, il Cda di SACA potrà disciplinare finalità, ambiti di applicazione, responsabilità, modalità di segnalazione, gestione ed archiviazione nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante.

Tutte le informative acquisite dall’Organismo saranno trattate in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza ed evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di enti e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute con discrezionalità e responsabilità e attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari.

4.5.2 Flussi informativi dell’OdV nei confronti degli organi aziendali

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni, l’OdV informa il CdA ed il Collegio sindacale attraverso appositi report informativi in merito:

- Alla effettiva attuazione del Modello nella Società, riferendo annualmente degli esiti dell’attività di controllo e vigilanza, alle criticità emerse e interventi opportuni sul Modello;
- Alle segnalazioni di comportamenti che possano far ritenere avvenuta la violazione delle prescrizioni del Modello, per la successiva instaurazione del procedimento disciplinare;
- Ogni informazione ritenuta utile per l’assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

5. Formazione, informazione e diffusione del Modello

Nell’ambito aziendale di SACA, in occasione della selezione del personale, la Funzione competente dovrà effettuare nei confronti dei candidati un’adeguata informativa relativamente al proprio codice di condotta riassunto nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Società. Successivamente al perfezionamento del rapporto di lavoro, il responsabile del servizio in cui la persona è inquadrata, dovrà effettuare periodicamente una puntuale verifica delle prestazioni svolte al fine di prevenire la commissione di reato e il realizzo della fattispecie delittuosa normata dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con la Direzione Aziendale, valuta le modalità con cui istituire, in fase di selezione, un sistema di valutazione del personale che tenga conto della previsione normativa ex D.Lgs. 231/2001.

5.1 Formazione del personale

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello, è operata dalla Direzione Aziendale di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

La stessa risulterà così articolata:

- consegna di una nota informativa;
- inserimento in bacheca di un estratto del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- diffusione del Modello tra il personale aziendale (eventualmente con invio dello stesso tramite posta elettronica a tutti i dipendenti) e, comunque, a tutti i Destinatari.
- seminario iniziale di formazione;
- seminario/circolari di aggiornamento da svolgersi annualmente o comunque quando necessario;
- altre modalità ritenute idonee.

L'intensità della formazione dovrà essere calibrata sull'effettivo coinvolgimento dei singoli destinatari in relazione al ruolo svolto nella Società (personale direttivo; personale con funzione di rappresentanza; personale di aree a rischio; altro personale).

5.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Anche su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali la società intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio".

Saranno forniti ai soggetti esterni e partner apposite informative sulle politiche aziendali e procedure adottate dall'azienda sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

Sarà cura della Società informare i Clienti, gli Enti Pubblici e le Banche dell'adesione al presente Modello redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

SACA provvede inoltre ad aggiungere in ogni nuovo contratto una clausola secondo cui i consulenti esterni, fornitori, conferitori e consorziati (cd. Terzi destinatari) garantiranno e formalizzeranno l'impegno al rispetto del Modello, a pena di specifiche sanzioni esposte nel sistema disciplinare.

6. Sistema DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

L'efficacia del Modello è legata, come espressamente previsto dal Decreto, all'adeguatezza del sistema sanzionatorio in caso di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

Il presente sistema disciplinare, che costituisce parte integrante del Modello diretto a sanzionare il mancato rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e dalle norme e dagli standard di comportamento indicati nel Modello medesimo, integra la disciplina prevista dal Codice Civile e dal Contratto Collettivo Nazionale CCNL relativo al personale dipendente di SACA.

In particolare, sono oggetto di sanzione sia le violazioni del Modello poste in essere dai cd. Soggetti apicali, sia le violazioni perpetrate dai cd. Sottoposti o subordinati che agiscono in nome e per conto della Società, a prescindere dalla sussistenza di un procedimento penale a carico dei singoli.

Difatti, l'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni prescindono dalla eventuale instaurazione e/o dall'esito dei procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del sistema disciplinare.

La violazione dei principi contenuto nel Codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce illecito disciplinare.

Costituiscono violazione del Modello:

a) ogni azione o comportamento non conformi alle prescrizioni o alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001;

b) azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure – previste o richiamate – nel Modello, ovvero l’omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell’espletamento di attività connesse a quelle individuate come “a rischio reato” che:

- espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001;
- siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001;
- siano tali da determinare l’applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Costituiscono violazione del Codice Etico:

- azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel Codice etico, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Codice etico, nell’espletamento delle attività a rischio reato o di attività connesse.

La sanzione sarà commisurata:

- alla rilevanza degli obblighi violati;
- all’elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia);
- al livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- alla condivisione della responsabilità con altri concorrenti;
- alla eventuale reiterazione della stessa;
- all’entità del danno o del pericolo a cui si espone la società in conseguenza della violazione del Modello.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti in buona fede.

6.2 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari.

A tutti i dipendenti (indipendentemente dal fatto che rivestano la qualifica di dirigenti o meno) risultano pertanto applicabili le sanzioni definite a norma dei Contratti Collettivi applicati dall'Ente, coincidenti con quelle previste nel sistema disciplinare di SACA.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dal CCNL, che saranno presi dall'Ente in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano.

I criteri generali per l'irrogazione delle sanzioni sono determinati seguendo i principi indicati nel paragrafo 6.1.

Le tipologie di sanzioni per i dipendenti sono:

- Rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
- Rimprovero scritto;
- Multa (non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione oraria);
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
- Licenziamento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, si affida all'Organismo di Vigilanza il compito di condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello e la proposta di procedimento disciplinare, al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione della sanzione, in conformità ai principi di cui all'art. 7, L. 300/1970 e alle disposizioni del CCNL.

Prima di procedere all'irrogazione di qualsiasi eventuale sanzione, si dovrà comunque contestare la violazione al soggetto responsabile in forma scritta, con comunicazione scritta alle eventuali Rappresentanza Sindacali Unitarie (RSU) o a chi ne svolga eventualmente le funzioni, garantendo il pieno diritto di replica, con redazione di relativo verbale e assistenza di un rappresentante sindacale ove presente, nel rispetto della L. 300/1970 e della normativa vigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Direzione di SACA e ogni modifica comunicata ai lavoratori e alle eventuali RSU.

Il sistema disciplinare deve essere redatto per iscritto e adeguatamente divulgato, in virtù della pubblicità delle infrazioni e sanzioni ex art. 7 Statuto dei Lavoratori. Per tale ragione il sistema disciplinare sarà affisso in luogo accessibile a tutti e sarà oggetto di appositi incontri di formazione per diffonderne il contenuto.

6.3 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale

In caso di violazione del Modello da parte di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa ex art. 5, lett. a), D.lgs. 231/2001, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza, a cui spetta il compito di condurre indagini interne circa la violazione del Modello, informare l'Assemblea dei soci che adotterà i provvedimenti disciplinari, secondo le norme statutarie.

Per tali soggetti è prevista una gamma diversificata di sanzioni (es. ammonizione scritta, sospensione temporanea degli emolumenti, revoca della delega o sospensione temporanea degli emolumenti per tre mesi, revoca della carica) in relazione alla gravità.

6.4 Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e Terzi destinatari

La commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 da parte di consulenti, collaboratori e terzi in genere, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole previste nel modello, comporterà per SACA l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'Ente, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

A tal fine, devono essere inserite apposite clausole nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata nel Decreto 231, nonché l'impegno a prendere visione e rispettare le misure contenute nel MOG, nonché nel Codice Etico. Ogni violazione al Modello posta in essere da parte di Collaboratori esterni o Partner sarà sanzionata - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite - con la risoluzione espressa/recesso del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento e/o applicazione di una penale qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società. La clausola risolutiva dovrà essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, in caso di accertata violazione del Modello, il legale rappresentante della Società dovrà provvedere alla comunicazione della risoluzione con raccomandata a/r avente efficacia dalla data del ricevimento.

7. ALLEGATI AL MODELLO PARTE GENERALE:

A) Statuto dell'Organismo di Vigilanza approvato dall'Assemblea in data 12 giugno 2017

B) Delibera del CdA SACA di nomina dei componenti dell'OdV in data 13 Luglio 2021.